



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 94
del 11 FEB. 2019

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018. Proposta per il Consiglio Comunale

L'anno duemila diciannove Il giorno undici alle ore 17,50
del mese di Febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Avv. Giuseppe Rassi

Sono presenti i signori Assessori:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) dr. Luigi Rabito	si	
2) dr. Giovanni Iacono	si	
3) dr.ssa Giovanna Licitra		si
4) geom. Francesco Barone	si	
5) dr. ing. Giovanni Giuffrida	si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalognone

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 15486 /Sett. IX del 05/02/2019

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti i commi 1 e 2 dell'art. 12, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, 2° comma. Della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

12 FEB. 2019 fino al 27 FEB. 2019 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

12 FEB. 2019

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Saionia Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, li

11 FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Vito V. Scalogna

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 FEB 2019 al 27 FEB. 2019 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 FEB. 2019 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12 FEB. 2019 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme
Ragusa, li 12 FEB. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
L'Istruttore Direttivo C. S.
Dot. Ssa **Aurelia Asaro**



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE IX

Prot n. 15486

del 05/02/2019

RISORSE TRIBUTARIE

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018. Proposta per il Consiglio Comunale

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore IX propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 6 del decreto legge del 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17/12/2018, "*Definizione agevolata delle controversie tributarie*" in base al quale le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Richiamato il comma 16 dell'art. 6 del decreto legge del 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17/12/2018, che prevede che "*Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale*";

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

Considerato che, alla luce della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 6 del predetto decreto legge, il Comune di Ragusa intende disciplinare, con apposito regolamento da approvare entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge del 23/10/2018 n.

119, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17/12/2018, "*Definizione agevolata delle controversie tributarie*" con riferimento agli atti impositivi pendenti in ogni stato e grado di giudizio;

Considerato, altresì, che:

- la definizione agevolata delle controversie tributarie consentirà ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione tributaria nei confronti del Comune di Ragusa e definire le situazioni pendenti in contenzioso dall'esito incerto contribuendo al perseguimento della pace fiscale;
- appare opportuno andare in continuità, quindi, con quanto già previsto dal precedente regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31/8/2017 sulla definizione agevolata delle liti fiscali relative ai tributi comunale ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 convertito con legge 21/6/2017 n. 96;

Considerato, quindi, per le motivazioni sopra esposte risulta necessario procedere alla approvazione dello schema di regolamento sulla definizione delle controversie tributarie sulla base della nuova disposizione, prevista per i Comuni, dell'art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018, entro il termine del 31 marzo 2019;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 12 della l.r. n. 44/91;

Ad unanimità dei voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di proporre** al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;
2. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
3. **di approvare** lo schema di regolamento sulla definizione delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di inviare** copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1 comma 688, della Legge 147/2013 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446 del 1997.
5. **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. 267/00 - T.U.E.L.



Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta
 non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa,

6/2/2019

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n.

CAP.

Prenotazione di impegno n.

CAP.

Ragusa,

6/2/19

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.


Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità

Ragusa, 11 FEB. 2019



Il Segretario Generale
Scalognola

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

[X] Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

- Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali

Ragusa,

06/02/2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 94 del 17 FEB. 2019



CITTA' DI RAGUSA

**SETTORE IX
RISORSE TRIBUTARIE**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
CONTROVERSIE TRIBUTARIE COMUNALI**

(art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del e successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale**

N. _____ del _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a small '1' at the top right.

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Soggetti ammessi alla definizione agevolata

Art. 3 Oggetto della definizione agevolata

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 5 Importi dovuti

Art. 6 Perfezionamento della definizione

Art. 7 Diniego della definizione

Art. 8 Sospensione termini processuali

Art. 9 Entrata in Vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie comunali con atto introduttivo del giudizio notificato alla controparte entro il 24 Ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 pubblicato in G.U. n. 247 del 23/10/2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 4 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. Con la presente disciplina si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e' parte il Comune di Ragusa, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
3. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni recate dall'art.6, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018.

Art. 2 - Soggetti ammessi alla definizione agevolata

1. Sono ammessi alla definizione agevolata delle controversie tributarie i contribuenti che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire, per ciascuna controversia, alla definizione agevolata entro il 31 maggio 2019;
 - b) hanno proposto ricorso in primo grado, avverso atti impositivi relativi a tributi comunali, con notifica alla controparte entro il 24 Ottobre 2018.

Art. 3 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti, in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo avverso atti impositivi relativi a tributi comunali sia stato notificato entro la data del 24 Ottobre 2018 al Comune impositore.
2. Possono essere definite anche le controversie per le quali alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 4 sia stata già depositata la sentenza, purché i relativi termini di impugnazione, alla stessa data, non siano scaduti.



3. Per Comune impositore si intende il Comune di Ragusa – Settore Tributi per quanto attiene agli atti impositivi relativi ai seguenti tributi comunale: ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES e TARI.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia deve essere presentata, entro il 31 maggio 2019, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ovvero da chi e' subentrato o ne ha la legittimazione.
2. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandanda A/R, tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
3. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
4. Ad ogni domanda deve essere allegato il versamento relativo all'importo dovuto secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 5 - Importi dovuti

1. Sono definibili gli atti impositivi riguardanti tributi comunali, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ossia l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
2. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
 - a) In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
 - b) In caso di soccombenza del Comune di Ragusa nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
 - del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
 - del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo



grado;

- in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune di Ragusa, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 3, per la parte di atto annullata.

3. Negli altri casi si fa rinvio alla disciplina di cui ai commi 2-ter e 3 dell'art. 6 del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018.

4. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Art. 6 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona congiuntamente con:

- la presentazione della domanda, di cui all'art. 4, entro il 31 maggio 2019;
- il pagamento degli importi dovuti in base al presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.

3. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade:

- il 31 agosto,
- il 30 novembre,
- il 28 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

4. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

5. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.



8. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al commi precedenti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 4 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Art. 7 - Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
2. Se la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Art. 8 - Sospensione termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo dell'art. 6, comma 16, del decreto legge del 23/10/2018 n. 119 conv. con mod. in legge n. 136 del 17/12/2018 oltre che del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.
2. Se il contribuente deposita, entro il 10 giugno 2019, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento fino al 31 luglio 2019.

Art. 9 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

 6